



**COMUNE DI RAVENNA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

## SOMMARIO

---

**Art. 1 - Oggetto**

**Art. 2 - Istituzione e presupposto**

**Art. 3 - Soggetti passivi**

**Art. 4 - Esenzioni**

**Art. 5 - Misura dell'imposta**

**Art. 6 - Versamento dell'imposta e dichiarazione**

**Art. 7 - Interventi da finanziare**

**Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

**Art. 9 - Sanzioni**

**Art. 10 - Riscossione coattiva**

**Art. 11 - Rimborsi**

**Art. 12 - Contenzioso**

**Art. 13 - Funzionario Responsabile dell'imposta**

**Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie**

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO**

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

## **ARTICOLO 2**

### **ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO**

1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 febbraio 2013.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui alla legge regionale in materia di turismo in genere, ubicate nel territorio del Comune di Ravenna, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

## **ARTICOLO 3**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. L'imposta é dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Ravenna, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. I gestori delle strutture ricettive e/o di alloggio e di accoglienza presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento a Ravenna Entrate SpA, in qualità di affidatario della gestione dell'imposta per il Comune di Ravenna.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,49.

## **ARTICOLO 4**

### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento:
  - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - c) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco o della Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio;
  - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
  - e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  - f) i portatori di disabilità con invalidità superiore al 76%, con idonea documentazione, ed il loro accompagnatore (una persona per disabile), nei casi di invalidità del 100%.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lett. b), c), d), e) ed f), é subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva e/o di alloggio e accoglienza, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge.
3. In sede di prima applicazione del regolamento sono inoltre esenti dal pagamento, per l'anno 2013, le fattispecie discendenti da contratti e prenotazioni già sottoscritti e perfezionati al momento dell'approvazione del regolamento stesso, secondo le modalità applicative da stabilirsi con deliberazione della Giunta comunale.

## **ARTICOLO 5**

### **MISURA DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno, ed altresì in riferimento alle strutture che offrono alloggio ed accoglienza a coloro che usufruiscono di prestazioni di stabilimenti termali.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, entro la misura massima stabilita dalla legge.

## **ARTICOLO 6**

### **VERSAMENTI**

1. I gestori delle strutture di cui sopra, ubicate nel Comune di Ravenna sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva e/o di alloggio presso la quale pernottano.
3. I gestori delle strutture effettuano il versamento a Ravenna Entrate SpA delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le modalità che verranno tempestivamente comunicate da Ravenna Entrate stessa.
4. I medesimi gestori, entro il termine previsto per il versamento, presentano a Ravenna Entrate SpA una dichiarazione con il dettaglio mensile del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 193/2003.
5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, é presentata utilizzando la modulistica predisposta da Ravenna Entrate SpA ed é trasmessa, preferibilmente, mediante procedure informatiche definite nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa.
6. In caso di gestione di più strutture ricettive e/o di alloggio da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

## **ARTICOLO 7**

### **INTERVENTI DA FINANZIARE**

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito dell'imposta, é di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011:

- a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
  - b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

## **ARTICOLO 8**

### **ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006: gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti obbligati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Ravenna Entrate SpA e/o il Comune possono avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive e/o di alloggio, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. I gestori sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati.

## **ARTICOLO 9**

### **SANZIONI**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per le seguenti violazioni al presente regolamento:
  - a) omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 6, 5 comma, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
  - b) violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte dei gestori delle strutture ricettive e/o di alloggio.si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

## **ARTICOLO 10**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **ARTICOLO 11**

### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive e/o di alloggio, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

## **ART. 12**

### **CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **ART. 13**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA**

1. Ravenna Entrate SpA nomina il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno, al quale compete l'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e l'adozione dei conseguenti atti.

## **ART. 14**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento é comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.